

**COMUNE DI AFRAGOLA**

*Provincia di Napoli*

***Parere dell'organo di revisione sulla  
proposta di deliberazione di  
RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI  
AL 31.12.2023***

L'ORGANO DI REVISIONE

Prof. Avv. Carmine Cossiga

Dott. Giuseppe Annese

Dott. Gennaro Iervolino



## Comune di Afragola

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 93 del 23/04/2024

**Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023**

L'attività di revisione in ordine al riaccertamento dei residui attivi e passivi è stata avviata dal Collegio sin dal giorno 11 aprile (cfr. verbale n. 89).

L'organo di revisione, ancora prima dell'acquisizione degli atti, ha già esplicitato, verbalmente e con precedenti verbali (anche col parere al riaccertamento dei residui dell'anno precedente), ai Responsabili dei servizi che l'adempimento previsto dal richiamato art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011, deve essere attuato tenendo conto di quanto già raccomandato con le linee guida per l'attività di riaccertamento dei residui che qui si intendono espressamente richiamate e confermate.

In particolare, di seguito si riassumono le coordinate principali da rispettare nell'operazione di riaccertamento dei residui.

Il riaccertamento dei residui attivi deve essere effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione, parziale o totale

La permanenza dei residui attivi deve essere adeguatamente giustificata e congruamente bilanciata, per la parte di dubbia o difficile esazione, dal Fondo Crediti di dubbia esigibilità.

La permanenza dei residui passivi deve essere adeguatamente motivata in quanto è intollerabile il mancato rispetto dei tempi di pagamento.

La comune prassi affida l'obbligo motivazionale a motivazioni standard e, soprattutto, sintetiche, anche quando si è in presenza di eliminazioni che, invece, richiederebbero motivazioni più puntuali.

Invero, non può negarsi l'esistenza di una più recente tendenza della giurisprudenza contabile che richiede di accompagnare la cancellazione e/o conservazione dei residui con motivazioni esplicitate in modo più accurato, anche per fornire all'Organo di revisione ulteriori elementi ai fini della valutazione sulla correttezza dell'operato dei dirigenti nell'attività di riaccertamento dei residui.

In ogni caso, nell'ipotesi più ricorrente di conservazione dei residui, può ritenersi sufficiente, per la comune diligenza, fornire una motivazione sintetica, sul presupposto che il credito conservato, anche quello affidato in riscossione coattiva a un soggetto esterno, sia stato sottoposto, nel corso della gestione, a una attività di vigilanza e di monitoraggio a tutela delle ragioni creditorie dell'ente.

Gli importi da riportare nel conto del bilancio come residui attivi e passivi riguardano esclusivamente impegni ed accertamenti che hanno dato luogo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 31/12/2023. Tra i residui attivi si possono conservare le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, che non sono state incassate, mentre nei residui passivi sono conservate le spese impegnate, liquidate e liquidabili nel corso dell'esercizio, ma che non sono state ancora pagate. Detti residui potranno essere mantenuti per l'anno 2023 nel caso in cui la relativa fattura, o eventuale altro documento a prova del debito sia stato comunicato entro il termine del 28/02/2024. Diversamente, il residuo può essere mantenuto solo nel caso in cui il responsabile rediga una dichiarazione in cui attesti che l'obbligazione è da considerarsi esigibile entro la fine dell'esercizio.

Nel caso di somme che, pur giuridicamente perfezionate, debbano considerarsi non esigibili e quindi reimputabili, vengono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Per effettuare una corretta reimputazione degli impegni è necessario incrementare per il medesimo importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire che nell'entrata degli esercizi successivi vi sia l'iscrizione del FPV a copertura delle spese reimputate. Non si effettua costituzione di FPV in caso di reimputazione contestuale in entrata e in spesa.

In caso di mancanza di adeguato giustificativo, impegni e accertamenti dovranno essere eliminati e sarà necessario indicare se il motivo derivi da insussistenza, prescrizione o inesigibilità.

Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi consiste, in particolare, nella ricognizione diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati, della loro esigibilità, della loro affidabilità in ordine alla scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché del permanere delle ragioni alla base delle posizioni debitorie e creditorie ed infine la corretta collocazione in bilancio dei crediti e dei debiti, oltre alla verifica delle ragioni del loro mantenimento.

Per il mantenimento di residui attivi di dubbia esigibilità è invece necessario che ogni responsabile di servizio fornisca adeguata spiegazione al responsabile del servizio finanziario, in modo da consentirgli di calcolare il corretto importo da accantonare a FCDE. I minori impegni e minori accertamenti concorreranno alla determinazione del risultato di amministrazione.

Ricevuta in data 22/04/2024 la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 18.04.2024 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2023" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei dirigenti dei settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario;
- in particolare, i dirigenti dei settori hanno adottato le seguenti determinazioni dirigenziali:

1. Settore Avvocatura determinazione RCG n. 559/2024 del 11/04/2024, n. DetSet 22/2024 del 10/04/2024;
2. Settore Culturale e Sociale determinazione RCG n. 578/2024 del 11/04/2024, n. DetSet 174/2024 del 11/04/2024;
3. Settore Finanziario determinazione RCG n. 557/2024 del 10/04/2024, n. DetSet 42/2024 del 10/04/2024
4. Settore Lavori Pubblici determinazione RCG n. 556/2024 del 10/04/2024, n. DetSet 121/2024 del 10/04/2024;
5. Settore PNRR determinazione RCG n. 555/2024 del 10/04/2024, n. DetSet 27/2024 del 10/04/2024;
6. Settore Polizia Municipale determinazione RCG n. 579/2024 del 11/04/2024, n. DetSet 125/2024 del 11/04/2024;
7. Settore Urbanistica determinazione RCG n. 560/2024 del 11/04/2024, n. DetSet 4/2024 del 10/04/2024;

per l'approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza da conservare, reimputare o cancellare, nonché dei residui attivi e passivi da conservare o da eliminare dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;

- le determinazioni dirigenziali sintetizzano le valutazioni compiute, le cui risultanze, riportate nei fogli di lavoro conservati presso l'ufficio Finanziario e che il Collegio ha provveduto ad acquisire, non sempre contengono, specie per i residui passivi, le ragioni circa il loro mantenimento o l'eventuale cancellazione totale o parziale o, infine, l'eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (per gli accertamenti e impegni di parte competenza).

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi e passivi eliminati distinti per titoli;
- elenco degli accertamenti e degli impegni 2023 reimputati all'esercizio 2024 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco dei residui attivi e passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2023 distintamente, derivanti dalla gestione dei residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei maggiori e accertamenti da riportare al 31/12/2023;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

Tanto premesso, esaminata la richiamata relazione istruttoria, unitamente alla documentazione allegata, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario.

Nel caso specifico del Comune di Afragola, il rendiconto del 2023 non contempla la gestione dei residui anteriori al 2022 che è affidata alla OSL giusta deliberazione di dissesto n. 62 del 14.06.2022 con effetto dal 1° gennaio 2022.

La copertura finanziaria degli impegni reimputati viene garantita attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato, fatta eccezione per gli accertamenti e gli impegni correlati.

**1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2023, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2023**

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

**Tabella 1.1**

| <b>Titolo</b> | <b>Accertamenti 2023</b> | <b>Accertamenti reimputati</b> | <b>Riscossioni c/competenza</b> | <b>Accertamenti mantenuti (residui competenza 2023)</b> |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| Titolo 1      | 36.959.096,64            |                                | 23.018.479,47                   | 13.940.617,17   |
| Titolo 2      | 1.761.291,52             |                                | 1.474.208,71                    | 287.082,81  |
| Titolo 3      | 8.513.622,88             | 285.592,32                     | 3.844.817,31                    | 4.383.213,25  |
| Titolo 4      | 28.756.511,86            | 11.731.536,03                  | 14.097.595,65                   | 2.927.380,18  |
| Titolo 5      | 0,00                     |                                | 0,00                            | 0,00  |
| Titolo 6      | 388.604,61               | 285.592,32                     | 101.431,34                      | 1.580,95  |
| Titolo 7      | 0,00                     |                                |                                 | 0,00  |
| Titolo 9      | 14.699.661,77            |                                | 12.375.421,50                   | 2.324.240,27  |
| <b>TOTALE</b> | <b>91.078.789,28</b>     | <b>12.302.720,67</b>           | <b>54.911.953,98</b>            | <b>23.864.114,63</b>                                    |

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate.

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2023, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.



Tabella 2.1

| Titolo        | Accertamenti reimputati | 2024                 | 2025 | 2026 |
|---------------|-------------------------|----------------------|------|------|
| Titolo 1      | -                       | -                    |      |      |
| Titolo 2      | -                       | -                    |      |      |
| Titolo 3      | 285.592,32              | 285.592,32           |      |      |
| Titolo 4      | 11.731.536,03           | 11.731.536,03        |      |      |
| Titolo 5      | -                       | -                    |      |      |
| Titolo 6      | 285.592,32              | 285.592,32           |      |      |
| Titolo 7      | -                       |                      |      |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>12.302.720,67</b>    | <b>12.302.720,67</b> | -    | -    |

**2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2023, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2023**

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Tabella 1.2


| Titolo        | Impegni 2023         | Impegni reimputati   | Pagamenti in c/competenza | Impegni mantenuti (residui competenza 2023) |
|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---|
| Titolo 1      | 36.737.346,16        | 285.592,32           | 25.993.197,40             | 10.458.556,44                               |
| Titolo 2      | 21.669.356,01        | 11.731.536,03        | 6.803.759,16              | 3.134.060,82                                |
| Titolo 3      | -                    | -                    | -                         | -   |
| Titolo 4      | 1.775.766,67         | 285.592,32           | 1.490.174,35              | -   |
| Titolo 5      |                      |                      |                           | -   |
| Titolo 7      | 14.699.661,77        |                      | 1.398.968,05              | 3.300.693,72                                |
| <b>TOTALE</b> | <b>74.882.130,61</b> | <b>12.302.720,67</b> | <b>45.686.098,96</b>      | <b>16.893.310,98</b>                        |

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Tabella 2.1

| Titolo        | Impegni reimputati (+) FPV | 2024                 | 2025 | 2026 |
|---------------|----------------------------|----------------------|------|------|
| Titolo 1      | 1.536.673,66               | 1.536.673,66         |      |      |
| Titolo 2      | 18.114.207,09              | 18.114.207,09        |      |      |
| Titolo 3      | -                          | -                    |      |      |
| Titolo 4      | 285.592,32                 | 285.592,32           |      |      |
| Titolo 5      | -                          |                      |      |      |
| <b>TOTALE</b> | <b>19.936.473,07</b>       | <b>19.936.473,07</b> | -    | -    |



La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

### 3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

**Tabella 3.1**

|               | Accertamenti reimputati |          | Impegni reimputati   |
|---------------|-------------------------|----------|----------------------|
| Titolo 1      |                         | Titolo 1 | 285.592,32           |
| Titolo 2      |                         | Titolo 2 | 11.731.536,03        |
| Titolo 3      | 285.592,32              | Titolo 3 |                      |
| Titolo 4      | 11.731.536,03           | Titolo 4 | 285.592,32           |
| Titolo 5      |                         | Titolo 5 |                      |
| Titolo 6      | 285.592,32              |          |                      |
| Titolo 7      |                         |          |                      |
| <b>TOTALE</b> | <b>12.017.128,35</b>    |          | <b>12.017.128,35</b> |

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa. Nella seguente tabella vengono riepilogati gli importi che si riferiscono solamente alle risorse PNRR reimutate secondo il cronoprogramma di spesa:

**Tabella 3.2**

|               | Accertamenti reimputati PNRR |          | Impegni reimputati PNRR |
|---------------|------------------------------|----------|-------------------------|
| Titolo 1      |                              | Titolo 1 |                         |
| Titolo 2      | -                            | Titolo 2 | 262.766,00              |
| Titolo 3      |                              | Titolo 3 |                         |
| Titolo 4      | 262.766,00                   | Titolo 4 |                         |
| Titolo 5      |                              | Titolo 5 |                         |
| Titolo 6      |                              |          |                         |
| Titolo 7      |                              |          |                         |
| <b>TOTALE</b> | <b>262.766,00</b>            |          | <b>262.766,00</b>       |

### 4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2023

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 è pari a euro 7.633.752,40;

La composizione del FPV 2023 spesa finale pari a euro 7.633.752,40 è pertanto la seguente:

| Tabella 4.1   |  |   |   |   |   |  |  |   |  |
|---------------|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
|               | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertamenti o degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno) | Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni e imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno) | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023 |
|               | (a)  | (b)   | (x)   | (y)   | $(c) = (a) - (b) - (x) - (y)$   | (d)  | (e)  | (f)   | $(g) = (c) + (d) + (e) + (f)$                                  |
| TITOLO I      | 431.503,52   | 130.947,99  | 0,00  | 0,00  | 300.555,53  | 950.525,81   |  |   | 1.251.081,34   |
| TITOLO II     | 1.592.889,75   | 752.458,42  | 0,00  | 0,00  | 840.431,33  | 5.542.239,73   |  |   | 6.382.671,06   |
| TITOLO III    | 0,00   | 0,00  | 0,00  |   | 0,00  |  |  |   | 0,00   |
| <b>TOTALE</b> | <b>2.024.393,27</b>  | <b>883.406,41</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.140.986,86</b>   | <b>6.492.765,54</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>7.633.752,40</b>  |
|               | Indicare gli anni di riferimento                               |   |   |   |   |  |  |   |  |





|               | N, N+1 e N+2.  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (a)           | Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.   |  |  |  |  |  |  |  |
| (b)           | Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati aal medesimo esercizio.   |  |  |  |  |  |  |  |
| (x)           | Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.   |  |  |  |  |  |  |  |
| (d), (e), (f) | Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e aglo esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi |  |  |  |  |  |  |  |

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2023 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2024-2026 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

Poiché il Comune ha già approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 senza la verifica puntuale del FPV al 31.12.2023, si dovrà procedere alla quantificazione e rappresentazione contabile corretta del FPV nel triennio successivo.

**Tabella 4.2**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>FPV 2023<br/>SPESA CORRENTE</b>                  | 1.251.081,34        |
| <b>FPV 2023<br/>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>         | 6.382.671,06        |
| <b>FPV 2023 SPESA PER<br/>ATTIVITA' FINANZIARIE</b> | 0,00                |
| <b>TOTALE</b>                                       | <b>7.633.752,40</b> |

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2023 di parte corrente si riportano le casistiche:


**Tabella 4.3**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Salario accessorio e premiante                                     | 986.028,66          |
| Trasferimenti correnti   | 176.215,93          |
| Incarichi a legali   |                     |
| Altri incarichi  | 88.836,75           |
| Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente      |                     |
| Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto |                     |
| <b>Totale FPV 2023 spesa corrente</b>                              | <b>1.251.081,34</b> |

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:



- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto **5.4.8 - La formazione del FPV per le spese concernenti il livello minimo di progettazione:** Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2023;
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** Nelle more dell'adeguamento dei principi applicati al d.lgs. n. 36 del 2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, **adeguandolo alle novità del d.lgs. n. 36 del 2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell'opera (FAQ Arconet 53).** Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti-(euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
  - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
  - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
  - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
  - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.



L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

**Tabella 4.4**  
**Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente**

|  | 2021        | 2022        | 2023                |
|--|-------------|-------------|---------------------|
| <b>Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.251.081,34</b> |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza   |             |             | 265.052,68          |
| - di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *             |             |             | 685.473,13          |
| - di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2** |             |             |                     |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti  |             |             | 300.555,53          |
| - di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *          |             |             |                     |
| - di cui FPV da riaccertamento straordinario   |             |             |                     |

\*premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali

\*\* impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

**Tabella 4.5**  
**Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale**

|  | 2021        | 2022     | 2023                |
|--|-------------|----------|---------------------|
| <b>Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>-</b> | <b>6.382.671,06</b> |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza    |             |          | € 2.894.524,56      |
| - di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti |             |          | € 3.488.146,50      |
| - di cui FPV da riaccertamento straordinario   |             |          |                     |
| - di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero   |             |          |                     |

Si precisa che le risorse PNRR, essendo contributi a rendicontazione legati all'evoluzione del cronoprogramma di spesa, vengono reimputate contestualmente (entrata e spesa) non danno luogo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa, tranne nel caso in cui l'Ente abbia già incassato le relative risorse sull'esercizio 2023 e ricorrano le condizioni sopra indicate dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 al punto 5.4.8. e punto 5.4.9, sopra riportati.

Diversamente le risorse riscosse confluiscono in avanzo vincolato da trasferimenti.

#### 5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2022

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2023, risulta che:

**Tabella 5.1**

|               | Residui attivi iniziali al 1.1.2023 | Riscossioni         | Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi | Residui attivi finali al 31.12.2023 |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| Titolo 1      | 2.399.783,11                        | .913.038,37         | -  | 7.486.744,74                        |
| Titolo 2      | 591.069,62                          | 146.637,88          | 5.795,91                                 | 438.635,83                          |
| Titolo 3      | 9.160.983,27                        | 3.697.495,40        | 12.077,46                                | 5.475.565,33                        |
| Titolo 4      | 2.244.578,38                        | 237.861,46          |  | 2.006.716,92                        |
| Titolo 5      | -                                   |                     |  | -                                   |
| Titolo 6      | -                                   |                     |  | -                                   |
| Titolo 7      | -                                   |                     |  | -                                   |
| Titolo 9      | 1.659.978,27                        | 764.419,01          |  | 895.559,26                          |
| <b>TOTALE</b> | <b>26.056.392,65</b>                | <b>9.759.452,12</b> | <b>6.281,55</b>                          | <b>16.303.222,08</b>                |

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2023 risulta che:

**Tabella 5.2**

|               | <b>Residui passivi<br/>iniziali al<br/>1.1.2023</b> | <b>Pagamenti</b>     | <b>Minori Residui</b> | <b>Residui passivi<br/>finali al<br/>31.12.2023</b> |
|---------------|---|----------------------|-----------------------|---|
| Titolo 1      | 14.420.196,86                                       | 12.425.502,89        | 148.570,07            | 1.846.123,90  |
| Titolo 2      | 620.833,15  | 542.829,70           | 0,20                  | 78.003,25   |
| Titolo 3      | -   |                      |                       | -   |
| Titolo 4      | -   |                      |                       | -   |
| Titolo 5      | -   |                      |                       | -   |
| Titolo 7      | 4.754.720,49  | 3.297.367,35         |                       | 1.457.353,14  |
| <b>TOTALE</b> | <b>19.795.750,50</b>                                | <b>16.265.699,94</b> | <b>148.570,27</b>     | <b>3.381.480,29</b>                                 |

Il Collegio rileva che i residui passivi iniziali 2023 riportati per euro **19.795.750,50** non coincidono con i residui finali 2022 pari ad euro **19.158.112,18**. La Differenza di euro **637.638,32** viene giustificata da un'iscrizione residui passivi 2021 - 2020 su disposizione OSL. Si tratta di incrementi nei residui passivi 2020 del titolo primo della spesa ai capitoli n. 236 per euro 211.590,49 e n. 236.20 per euro 33.886,15 relativi a spese dell'attuazione del piano sociale di zona, nonché di un residuo passivo 2021 al titolo settimo, al capitolo n. 895, servizi conto ISTAT, per euro 13.306,30. Le somme in discorso non sono state ritenute di competenza dell'OSL, benché correlate a entrate a specifica destinazione, sul presupposto che riguardasse debiti scaduti successivamente all'approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato che, quindi, non rientrassero nella massa passiva della liquidazione.

Al riguardo il Collegio osserva che, pur trattandosi di spese correlate a entrate vincolate, non è possibile maggiorare i residui passivi, neanche in questa circostanza. La maggiore iscrizione dei residui passivi incide negativamente sul risultato di amministrazione nella misura in cui la consistenza della cassa non subisce variazioni in diminuzione della parte vincolata di competenza dell'OSL. Nel caso specifico se, come riportato in relazione, l'OSL ha autorizzato l'operazione, in sede di trasferimento della cassa di competenza dell'OSL andrà detratta quanto pagato per i titoli sopra detti.

Per il futuro, le spese correlate ad entrate vincolate già riscosse, che l'OSL non intendesse gestire perché relative ad atti e fatti successivi all'approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, andranno iscritte ex novo nel bilancio e la spesa evidenziata in speciali capitoli accesi alle "passività pregresse" garantendo, ovviamente, la relativa provvista finanziaria.

## 6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *"Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo"*.

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

**Tabella 6**

**Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:**

|  | Insussistenze dei residui attivi | Insussistenze ed economie dei residui passivi |
|--|----------------------------------|---|
| Gestione corrente non vincolata          | 5.795,91                         | 148.571,38                                    |
| Gestione corrente vincolata              | -                                | -   |
| Gestione in conto capitale vincolata     | -                                | -   |
| Gestione in conto capitale non vincolata | -                                | -   |
| Gestione servizi c/terzi                 | -                                | -   |
| <b>MINORI RESIDUI</b>                    | <b>5.795,91</b>                  | <b>148.571,38</b>                             |


## 7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (eventuale)

L'ente **non ha provveduto** alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

## 8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023

**Risultanze residui attivi:**

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 40.167.336,71 di cui:



- euro 16.303.222,08 da gestione residui;
- euro 23.864.114,63 da gestione competenza 2023.

**Risultanze residui passivi:**

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 20.274.790,16 di cui:

- euro 3.381.479,18 da gestione residui;
- euro 16.893.310,98 da gestione competenza 2023.

**9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI**

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

**VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI**
**Tabella 7**

|               | 2018 e precedenti | 2019 | 2020 | 2021 | 2022                 | 2023                 | Totale               |
|---------------|-------------------|------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1      | -                 | -    | -    | -    | 7.486.744,74         | 13.940.617,17        | <b>21.427.361,91</b> |
| Titolo 2      | -                 | -    | -    | -    | 438.635,83           | 287.082,81           | <b>725.718,64</b>    |
| Titolo 3      | -                 | -    | -    | -    | 5.475.565,33         | 4.383.213,25         | <b>9.858.778,58</b>  |
| Titolo 4      | -                 | -    | -    | -    | 2.006.716,92         | 2.927.380,18         | <b>4.934.097,10</b>  |
| Titolo 5      | -                 | -    | -    | -    | -                    | 1.580,95             | <b>1.580,95</b>      |
| Titolo 6      | -                 | -    | -    | -    | -                    | -                    | -                    |
| Titolo 7      | -                 | -    | -    | -    | -                    | -                    | -                    |
| Titolo 9      | -                 | -    | -    | -    | 895.559,26           | 2.324.240,27         | <b>3.219.799,53</b>  |
| <b>Totale</b> | -                 | -    | -    | -    | <b>16.303.222,08</b> | <b>23.864.114,63</b> | <b>40.167.336,71</b> |

I residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni (non ricorre il caso per quest'ente) richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (anche superiore ai 3 anni) devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero. Trascorsi cinque anni dalla scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

Quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio, significa che l'ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, ma semplicemente l'impossibilità di iscrivere



quel credito a bilancio. Di conseguenza, i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma vengono iscritti nell'attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi.


In questo modo l'ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. Gli enti devono inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio ed adottare misure per migliorarla.

2) Si deve porre particolare attenzione ai residui attivi del titolo II e IV legati a contributi approfondendo in particolare quelli relativi al PNRR.

1) Va prestata particolare attenzione sui residui attivi più vetusti poiché, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), grava sull'ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini (cfr CONTI Marche Deliberazione n. 144/2023/PAR):

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorata) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti"

Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto



altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".

#### 10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

#### VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

Tabella 8

|               | 2018 e precedenti | 2019 | 2020 | 2021 | 2022                | 2023                 | Totale               |
|---------------|-------------------|------|------|------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1      | -                 | -    | -    | -    | 1.846.123,90        | 10.458.556,44        | <b>12.304.680,34</b> |
| Titolo 2      | -                 | -    | -    | -    | 78.003,25           | 3.134.060,82         | <b>3.212.064,07</b>  |
| Titolo 3      | -                 | -    | -    | -    |                     |                      | -                    |
| Titolo 4      | -                 | -    | -    | -    |                     |                      | -                    |
| Titolo 5      | -                 | -    | -    | -    |                     |                      | -                    |
| Titolo 7      | -                 | -    | -    | -    | 1.457.352,03        | 3.300.693,72         | <b>4.758.045,75</b>  |
| <b>Totale</b> | -                 | -    | -    | -    | <b>3.381.479,18</b> | <b>16.893.310,98</b> | <b>20.274.790,16</b> |

#### 11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione dà atto che il Dirigente del Settore Finanziario ha richiesto agli organismi partecipati l'asseverazione dei rapporti di credito/debito verso l'Ente alla data del 31/12/2023, allegando le posizioni debitorie e creditorie risultanti dalla contabilità dell'Ente ed asseverate da questo organo di Revisione.

Si è in attesa dei riscontri da parte degli organismi partecipati con asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

Nel caso in cui dovessero emergere disallineamenti, l'art. 11, comma 6, lett. J), D.lgs. 118/11 impone che la nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, illustri analiticamente eventuali discordanze e ne fornisca la motivazione. Qualora le eventuali discordanze siano dovute a sfasature temporali derivanti

dall'applicazione di principi contabili differenti, l'Organo di Revisione monitorerà, nel corso dei mesi successivi, la situazione sino a che le stesse non saranno risolte. Qualora le suddette discordanze siano dovute a un mancato impegno di risorse da parte dell'ente, in termini di residui passivi, a fronte di maggiori crediti dell'organismo o della società partecipati, l'Organo di revisione controllerà la reale ed effettiva esistenza di tali crediti ed eventualmente, in caso tale controllo dia esito positivo, verificherà che l'ente attivi, entro l'approvazione del rendiconto, la procedura di cui all'art. 194 del Tuel relativa al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio. In tal caso l'Ente dovrà senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Fin da ora l'Organo di revisione precisa che in presenza di disallineamenti nei rapporti reciproci, eventuali debiti reclamati dagli organismi partecipati e non previsti nella contabilità dell'Ente richiederanno la costituzione di un fondo "disallineamento" per scongiurare possibili squilibri nella gestione finanziaria dell'Ente stesso (deliberazione n. 8/2024 della Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti dell'Emilia Romagna).

## 12. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Come detto, non sempre sono state fornite adeguate motivazioni in ordine alla conservazione dei residui passivi.

## 13. CONCLUSIONI


Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr 32 del 18.04.2024 inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2023.

La riunione termina, previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito raccoglitore ed inviato al Protocollo generale del Comune per la sua assegnazione al Presidente del consiglio, al Sindaco, al Segretario generale, a tutti i Dirigenti di Settore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Afragola, li 23.04.2024

Prof. Avv. Carmine Cossiga



L'Organo di Revisione

Dott. Giuseppe Annesse



Dott. Gennaro Iervolino

